

STUDIO LEGALE
AVV. Maria Masi
Via Nicolò Paganini n.2
80048 Sant'Anastasia (NA)
Tel.fax 0815308125

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA
RICORSO

Nell'interesse del sig. **CIOFFI Fabio**, nato a Pollena Trocchia (NA) il 12/01/1996 (C.F.: CFFFBA96A12G795D) e residente in Sant'Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini, nr. 2, rapp.to e difeso dell'Avv. Maria Masi – MSA MRA 68B57F839U- dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero fax: 0815308125 o al seguente indirizzo PEC: maria.masi@pecavvocatinola.it;

CONTRO

- **MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589)**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) -00184, Piazza Del Viminale n. 1, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla Via Portoghesi, n.12, cap 00186 –RM, , C.F. 80224030587 –

Avverso e per l'annullamento, previa sospensiva

Del provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione per l'accertamento dei requisiti psico – fisici, notificato al ricorrente in data 16/07/2019, ore 19.10, con il quale il sig. Fabio Cioffi è stato ritenuto non idoneo al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di stato pubblicato sulla G. in data 26/05/2017, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

FATTO

L'odierno ricorrente era risultato già idoneo alla selezione per nell'Aeronautica Militare (Allegato 1).

Partecipava al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato in G.U. in data 12 agosto 2019 mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di stato pubblicato sulla G. in data 26/05/2017.

Avendone capacità, titoli e passione, il ricorrente presentava dunque domanda di partecipazione al suddetto concorso pubblico. Il sig. Cioffi sosteneva gli accertamenti psico fisici relativi al concorso de quo. Avendo riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, l'odierno ricorrente veniva sottoposto ai successivi accertamenti psicofisici a cura della Commissione Medica di cui all'art. ...del bando di concorso di cui sopra, al cui esito positivo era subordinata l'ammissione in graduatoria del medesimo bando.

Gli veniva, quindi, somministrata la batteria di test attualmente in uso per le procedure di selezione per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

In data 16/07/2019 il CIOFFI veniva escluso dal prefato concorso in quanto giudicato non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 198/03. Nello specifico, l'amministrazione ministeriale motivava il provvedimento in tal senso: *“Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente ai sensi dell’art. 3 comma 2 rif.Tab. 1 punto 15”*.

Tale presunto sintomo determinava l'esclusione del ricorrente dal concorso *de quo*.

Ritenendo tale giudizio di non idoneità non corretto, ingiusto ed infondato, il sig. Cioffi effettuava formale istanza di accesso alla documentazione concorsuale, che non veniva tempestivamente riscontrata dall'Amministrazione (doc. 2).

Il sig. Cioffi, successivamente, in data 12.09.2019, si sottoponeva ad accertamenti psicodiagnostici presso l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento 1, presso l'Unità Diagnostica Psichiatria, Dipartimento Salute Mentale, A.l.p.i. Dr Cavalli Paolo 2, dove veniva sottoposto a “Test Proiettivi e della personalità” (doc.3) che evidenziava l'assenza di patologie psichiche: **“Il giovane Cioffi è giunto alla mia osservazione per una valutazione psico-diagnostica .L'esame anamnestico ed il colloquio psichiatrico non hanno evidenziato nulla di significativo sotto il profilo psicopatologico. Allo scopo di valutare con maggiore accuratezza la personalità del giovane, su mia**

indicazione il giovane è stato sottoposto a somministrazione di test proiettivo di personalità (Rorschach) ha confermato la totale assenza di tratti psicopatologici a carico dello stesso. In conclusione dall'esame psicopatologico , in uno con la raccolta anamnestica e l'esame delle scale di valutazione del test somministrato , non ha trovato conferma la diagnosi posta in sede di visita militare non essendo stati riscontrati segni di patologia psichiatrica in atto, né disturbi della sfera personologica in soggetto con buon funzionamento intellettuale e adeguata maturità psicologica, buona capacità di adattamento e adeguato funzionamento nei rapporti interpersonali e nelle capacità relazionali.”

L'insieme degli indicatori emersi dall'analisi del protocollo Rorschach consente , in sintesi, di evidenziare quanto segue:

- È presente un efficiente funzionamento intellettuale;
- - il soggetto ha raggiunto un grado maturità psicologica che consente un adeguato Adattamento ;
- -la capacità di esercitare l'autocontrollo e di padroneggiare le situazioni senza esserne emozionalmente implicato, nonché una certa tendenza alla repressione dei bisogni affettivi , non impediscono al soggetto di trovarsi a suo agio nei rapporti interpersonali e nelle relazioni sociali.”

Il giudizio è del tutto difforme e contrastante con quello elaborato in sede concorsuale.

Il provvedimento impugnato è fonte per il ricorrente di un ingiusto pregiudizio ed è illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore di fatto e difetto del presupposto.

In via preliminare, come già anticipato in fatto, il presente ricorso nasce dall'esigenza di ovviare ad un evidente errore di fatto, verificatosi all'atto della visita della commissione medica all'uopo istituita ai fini del concorso *de quo*.

- Dalla documentazione sanitaria allegata agli atti, infatti, si evince inequivocabilmente che il ricorrente presenta “ un efficiente funzionamento intellettuale;

- ha raggiunto un grado maturità psicologica che consente un adeguato Adattamento ;
- la capacità di esercitare l'autocontrollo e di padroneggiare le situazioni senza esserne emozionalmente implicato, nonché una certa tendenza alla repressione dei bisogni affettivi , non impediscono al soggetto di trovarsi a suo agio nei rapporti interpersonali e nelle relazioni sociali.”

Trattasi di relazione medica proveniente dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL NA 1, la quale asserisce testualmente che:” L'esame anamnestico ed il colloquio psichiatrico non hanno evidenziato nulla di significativo sotto il profilo psicopatologico. Allo scopo di valutare con maggiore accuratezza la personalità del giovane, su mia indicazione il giovane è stato sottoposto a somministrazione di test proiettivo di personalità (Rorschach) ha confermato la totale assenza di tratti psicopatologici a carico dello stesso.In conclusione dall'esame psicopatologico , in uno con la raccolta anamnestica e l'esame delle scale di valutazione del test somministrato , non ha trovato conferma la diagnosi posta in sede di visita militare non essendo stati riscontrati segni di patologia psichiatrica in atto, né disturbi della sfera personologica in soggetto con buon funzionamento intellettuale e adeguata maturità psicologica, buona capacità di adattamento e adeguato funzionamento nei rapporti interpersonali e nelle capacità relazionali.”

Non a caso il ricorrente proviene già dalla rigida selezione per l'accesso al corpo dell'aeronautica e all'atto dell'accertamento dei requisiti psico – attitudinali, il CIOFFI risultava idoneo incondizionato.

E' palese, dunque, l'eccesso di potere della p.a. per illogicità manifesta: tra l'altro il dipartimento dell'ASLNA 1 sottoponeva a test e colloquio la ricorrente per due giorni, allorché il colloquio tenutosi presso la sede concorsuale è durato solo pochi minuti, termine chiaramente insufficiente per pervenire ad un simile giudizio negativo.

In verità il D.M. n. 198/2003 presuppone un accertamento oggettivo e puntuale, ovvero scevro da vizi e/o errori che ne possano pregiudicare la veridicità medico – fattuale.

Per tali ragioni si chiede a Codesto On.le Collegio la ri-sottoposizione del ricorrente alla prefata visita medica relativamente al presunto difetto accertato: attraverso tale strumento giuridico quest'ultima avrebbe la fallacità di quanto accertato dalla commissione medica all'uopo preposta.

Diversamente si addiverrebbe senza dubbio alla violazione dell'art. 97 della Costituzione, i cui principi di imparzialità e buon andamento vincolano l'amministrazione affinché venga esercitata una *actoris* rispettosa dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 punto 15) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.

Con il provvedimento ivi impugnato l'Ente intimato ha giudicato il ricorrente affetto da *"Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 2 rif.Tab. 1 punto 15"*

Sul punto, va precisato quanto segue:

La labilità emotiva non è una malattia o sindrome psichiatrica: è un mero sintomo che può far parte di quadri psicopatologici che hanno specifica definizione e configurazione. Viceversa, i non meglio collocati "tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente" risulta essere un generico e semplice richiamo ad un tratto personologico che, se non collocato in un complesso sindromico più ampio, non corrisponde ad alcuna connotazione psicopatologica.

"la labilità emotiva" non solo ha valenza in sé neutra, ma addirittura carattere fisiologico e naturale rappresentando la reazione dell'organismo ad uno stimolo esterno che assume rilievo clinico significativo solo allorché sia quantitativamente e qualitativamente abnorme rispetto allo stimolo e comunque l'autrice di una condizione di inibizione o menomazione. Allo stesso modo, secondo il DSM V 2013, che rappresenta lo standard internazionale nella tassonomia dei disturbi e delle patologie mentali, "I tratti di personalità sono pattern costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell'ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e personali. Soltanto quando i tratti di personalità sono rigidi e disadattativi, e causano una significativa compromissione funzionale o un disagio soggettivo, denotano Disturbi della Personalità'. Ancor più censurabile è la successiva affermazione secondo cui tale asserita "patologia" sarebbe "espressamente" indicata nel D.M. 198/2003. Nel testo del richiamato decreto, invero, non è rinvenibile alcuna traccia o menzione di tale, presunta, patologia. La tabella costituente all. 1 al decreto ministeriale in questione, rubricata "Cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato", recita testualmente:

"8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi. ... 15) Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato." Dunque, appare anzitutto evidente che la condizione richiamata nell'impugnato verbale non è annoverabile tra quelle riferite dal D.M. (a differenza di quanto erroneamente affermato dall'amministrazione resistente). D'altra parte, la diagnosi riportata nel verbale non appare riconducibile neanche a quel complesso di imperfezioni o infermità che, ai sensi del richiamato punto 15, pur non essendo specificate nell'elenco e non raggiungendo singolarmente il grado richiesto per la non idoneità, tuttavia concorrendo tra loro rendono il soggetto palesemente inidoneo al servizio. In primo luogo, deve infatti rilevarsi che la pretesa norma di apertura fa comunque espresso riferimento a "imperfezioni o infermità" che ancor più devono rendere il soggetto "palesemente" non idoneo al servizio.

Quindi, l'art. 8 punto 15 del sopracitato D.M., intitolato "altre cause di non idoneità, individua quali tali *"il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, **concorrenti tra loro**, rendano il soggetto **palesemente** non idoneo al servizio nella Polizia di Stato"*.

Per poter rendere “il soggetto non idoneo al servizio”, in virtù della suddetta norma, dovrebbero sussistere infermità o malattie di tale gravità da giustificare un chiaro inquadramento

I due aspetti psichici che la commissione avrebbe individuato per costituire una condizione di inidoneità dovrebbero essere di gravità tali da consentire una compiuta diagnosi psichica che, viceversa, non viene formulata.

Si tratterebbe pertanto di lievi imperfezioni, emerse durante un sommario esame clinico durato pochi minuti.

b) Allo stesso tempo la stessa formulazione della motivazione adottata da parte della P.A. stride con la formulazione della normativa suindicata in quanto non si rileva la concorrenza tra le imperfezioni e/o infermità in parola.

Se da una parte, infatti, la labilità emotiva può essere considerata un'imperfezione, si è già detto circa l'assoluta inconsistenza dei paventati tratti disfunzionali del Cioffi, il quale risulta completamente sfornito di un quadro sindromico di riferimento: in tale guisa è evidente che viene a mancare del tutto quella “concorrenza” di cui alla prefata normativa vigente.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del bando di concorso. Disparità di trattamento.

Fermo restando quanto suesposto, la sopracitata disposizione normativa sancisce che “.. *le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo degli ispettori. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. Su richiesta del selettore la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneità..”*

Si evidenzia, pertanto, la mancata convocazione del ricorrente dinnanzi all'organo Collegiale della stessa commissione, in violazione della prefata disposizione concorsuale.

In ragione del danno grave e irreparabile derivante e derivabile dall'esecuzione del provvedimento si spiega

Istanza di Sospensione del Provvedimento Impugnato

In relazione al *fumus* ci si riporta ai motivi di ricorso. Riguardo al *periculum è in re ipsa* che l'esecuzione del provvedimento impugnato determina una situazione di gravissimo pregiudizio per il ricorrente, il quale è stata escluso dal concorso per motivi illegittimi alla luce di quanto argomentato.

All'uopo si chiede all'On.Le Tar adito di ordinare al Ministero dell'Interno il riesame del requisito di cui all'art. 3 comma 1 lett. "c" D.M. 198/03 nei confronti del ricorrente (*ex multis*, ordinanza n°517/09 Tar Lazio Roma sez. I quater), possibilmente entro un termine assegnato, stante diversamente la decadenza della stessa dalla facoltà di proseguire le prove del concorso in caso di favorevole esito della chiesta visita medica da parte del competente Organo accertatore.

In ogni caso, si chiede l'ammissione con riserva del **sig. Fabio Cioffi** al concorso di cui sopra.

PQM

98/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, così come interpretato dalla Circolare n.10/2012 del Ministero della Giustizia e il valore del contributo unificato è pari ad € 650,00.

Sant'Anastasia - Roma, lì 13.09.2019

Avv. Maria Masi

Il presente gravame non viene notificato ad eventuali controinteressati in quanto la graduatoria di merito non è stata ancora pubblicata stante l'imminente svolgimento delle prove orali: in proposito il G.A. sostiene che:” *Nelle procedure concorsuali l'inconfigurabilità di controinteressati può essere utilmente sostenuta solo quando l'impugnazione venga proposta anteriormente all'adozione della graduatoria, mentre nell'ipotesi in cui l'impugnazione venga proposta successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso va notificato ad ogni controinteressato individuabile nel medesimo atto, poiché, in questa seconda ipotesi, la posizione del controinteressato è configurabile non solo in capo ai vincitori, ma anche rispetto ai candidati idonei*” (Consiglio di Stato, sez. VI, 03/02/2016, n. 425).

Sant'Anastasia – Roma, 13.09.2019

Avv. Maria Masi